CONTRATTO DISCIPLINARE PER I SERVIZI TECNICI

di consulenza per l'istruttoria del P.R.A. allegato alla richiesta di permesso di costruire in variante al PDC n.8/2016 a seguito di nuovo accordo urbanistico prot. 3503 del 22/03/2017 – Società Agricola Funghi Valentina s.s., Via Cantalupo n.10 - e l'emissione del relativo parere.

L'anno 2019 (duemiladiciannove), addì 07 (sette) nel mese di giugno, con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in forma digitale, fra:

Comune di Minerbio C.F. 01042870376 e P.I. 00530291202 con sede in via G. Garibaldi, 44 a Minerbio (BO), di seguito denominato semplicemente "Amministrazione", rappresentato per il presente atto dall'arch. Irene Cavallari, nata a Faenza (RA) il 27/06/1978, nella sua qualità di Responsabile del 2° Settore "Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio – Servizio Urbanistica ed edilizia privata", con attribuzione di posizione organizzativa mediante Decreto del Sindaco n. 8/2019, e domiciliata per la carica presso la sede comunale;

E

Dott. Agr. Alberto Bertini, nato a Bologna (Bo) il 16/08/1967, C.F. BRTLRT67M16A944D e P.I. 04249520372 con sede in Via Pasquali Alidosi n.32, 40139 Bologna (BO), di seguito denominato semplicemente "Professionista";

PREMESSO CHE

con determinazione del Responsabile del 2° Settore n. xxxxx/2019 del 11/06/2019 sono stati affidati al Professionista i servizi tecnici di consulenza per l'istruttoria del P.R.A. allegato alla richiesta di permesso di costruire in variante al PDC n.8/2016 a seguito di nuovo accordo urbanistico prot. 3503 del 22/03/2017 – Società Agricola Funghi Valentina s.s., Via Cantalupo n.10 - e l'emissione del relativo parere, e contestualmente è stato assunto il relativo impegno di spesa;

CIO' PREMESSO

essendo ora intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del presente contratto le stesse, generalizzate come sopra, previa ratifica di quanto esposto in narrativa, che si vuole parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano con il presente contratto disciplinare di servizi tecnici nella forma di scrittura privata e avente quindi per le parti forza di Legge a norma dell'art. 1372 del codice civile quanto segue:

ART. 1 Oggetto e responsabilità

L'Amministrazione affida al Professionista, che accetta e si impegna ad eseguire, i servizi tecnici di consulenza per l'istruttoria del P.R.A. allegato alla richiesta di permesso di costruire in variante al PDC n.8/2016 a seguito di nuovo accordo urbanistico prot. 3503 del 22/03/2017 – Società Agricola Funghi Valentina s.s., Via Cantalupo n.10 - e l'emissione del relativo parere.
Nello specifico il Professionista si impegna a:

- provvedere all'esame della documentazione del PRA secondo le linee guida di sviluppo rurale della provincia di Bologna e della normativa vigente;
- provvedere alla formulazione di un parere motivato di ammissibilità o non ammissibilità dell'intervento;
Il luogo dell'espletamento dell'incarico sarà la sede del professionista, salvo la necessità di incontro coi tecnici del comune, o di verifiche tecniche in loco, a giudizio del professionista.

Il Professionista provvederà all'espletamento dell'incarico in conformità e nella rigorosa osservanza della normativa vigente e di tutta la normativa applicabile in materia, secondo le regole tecniche ed i principi e le regole deontologiche proprie del settore.
Il Professionista dichiara che non sussistono in atto situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e che non sussistono in atto né saranno instaurati durante l'espletamento dell'incarico, rapporti professionali con terzi comunque controinteressati del Comune nella specifica materia oggetto dell'incarico e con riferimento alla tipologia di appartenenza di questo.
Le responsabilità professionali civili e penali inerenti l'incarico nei confronti dell'Amministrazione sono in capo al Professionista Dott. Agr. Alberto Bertini che nell'accettare l'incarico elegge il proprio domicilio in Bologna (Bo) via Alidosi n.32.
Resta inteso che:
- l'attività del professionista incaricato relativa al presente disciplinare non comporta alcun vincolo di subordinazione gerarchica e/o disciplinare;
- l'attività del professionista incaricato relativa al presente disciplinare non determina alcun inserimento nella struttura organizzativa dell'Ente, per cui l'attività' risulta espletata con ampi margini di discrezionalità' ed autonomia, senza alcun obbligo di osservanza di un orario predeterminato;
- l'Amministrazione rimane estranea ai rapporti che il professionista incaricato abbia o possa stabilire con i propri collaboratori;
- l'Amministrazione non sarà responsabile per ogni eventuale danno che, a qualunque titolo, possa derivare a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività concernente il presente atto.

ART. 2 Prestazioni
Il Professionista provvederà all'espletamento dell'incarico di cui all'art.1 ed è obbligato, nello svolgimento delle attività professionali, a coordinarsi costantemente con il Responsabile Unico del Procedimento o con i funzionari dallo stesso delegati.

ART. 3 Corrispettivo
Per il servizio tecnico di cui trattasi e quelli che ad essi sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, è stabilito tra le parti un corrispettivo omnicomprensivo pari ad € 800,00 (Euro ottocento/00), oltre oneri previdenziali ed in regime forfetario in franchigia da Iva ai sensi della Legge 190 del 23 Dicembre 2014 art. 1 commi da 54 a 89. Il compenso non è soggetto a ritenuta d'acconto ai sensi della legge 190 del 23 Dicembre 2014 art. 1 comma 67:

Totale onorario e spese	€	800,00
Contributo EPAP 2%	€	12,00
Marca da bollo	€	2,00
Totale	**€**	**814,00**

Il prezzo definito dalla presente convenzione si intende accettato dal professionista ed è comprensivo delle spese che dovranno essere sostenute dalla stessa per lo svolgimento delle proprie mansioni.
Il corrispettivo di cui sopra è ritenuto dalle parti adeguato all'importanza dell'intervento e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233, secondo comma, del Codice Civile, e comprensivo dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'art. 2578 dello stesso Codice.

ART. 4 Subappalto
Il Professionista non può avvalersi dell'istituto del subappalto.

ART. 5 Termini per l'esecuzione
L'istruttoria e l'emissione del parere conclusivo dovrà avvenire entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'affidamento dell'incarico.
Nel caso di ritardi attribuibili al professionista, il Responsabile del Procedimento assegna un termine non superiore a giorni 30 (trenta) per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali propone alla stazione appaltante la risoluzione del disciplinare di incarico, ferma restando la responsabilità del professionista suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

ART. 6 Penale
Qualora l'espletamento dell'incarico venisse ritardato oltre i termini stabiliti, salvo proroghe che potranno essere concesse dal RUP per giustificati motivi, verrà applicata una penale dello 1 per mille per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al Professionista incaricato, comunque complessivamente non superiore al 10 per cento dello stesso.

ART. 7 Pagamenti
La liquidazione delle spettanze per le prestazioni di cui al presente disciplinare avverrà entro 30 giorni dalla presentazione di regolari fatture che il Professionista potrà rimettere solo a seguito di verifica positiva da parte del Rup.
L'erogazione del compenso e' strettamente legata all'effettiva prestazione.
La liquidazione delle spettanze avverrà a saldo alla consegna dell'istruttoria e del relativo parere.
Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario sul c.c. IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

ART. 8 Tracciabilità dei flussi finanziari
Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010. In costanza dei suddetti obblighi il professionista deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non esclusivamente, alle commesse pubbliche. Nel caso in cui il professionista sia inadempiente rispetto agli obblighi della tracciabilità finanziaria, ai sensi dell'art.3 comma 8 Legge n. 136/2010, si procederà alla immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 9 Garanzie e coperture assicurative
Il Professionista esibirà alla firma del presente contratto la propria polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.
La mancata presentazione della polizza determina la decadenza dall'incarico e autorizza la sostituzione dell'affidatario.

ART. 10 Risoluzione del contratto

La mancata ottemperanza agli obblighi di cui ai presente contratto, salvo cause di forza maggiore o impedimento non dipendente dal Professionista, potrà comportare la risoluzione del presente rapporto contrattuale, fatti salvi i diritti di rivalsa dell'Amministrazione per gli eventuali danni connessi.

Nell'ipotesi in cui il Professionista non osservi o violi le condizioni e le clausole previste dalle norme di natura generale o speciale vigenti in materia e/o dal presente contratto, l'Amministrazione comunale, previa contestazione scritta comunicata formalmente al Professionista con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, a suo insindacabile giudizio, può revocare motivatamente l'affidamento con apposito provvedimento che sarà trasmesso all'interessato. L'efficacia della revoca decorrerà dal giorno successivo alla comunicazione.

Nel caso di motivata revoca dell'affidamento, al Professionista spetterà, senza altro compenso, il pagamento delle sole prestazioni svolte ed approvate dall'Amministrazione.

In caso in cui l'inadempimento del Professionista si protrae oltre il termine, non inferiore a 15 giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, anche ad uno solo degli obblighi assunti con il contratto, per porre fine all'inadempimento, la stessa Amministrazione avrà la facoltà di considerare risolto il contratto.

In ogni caso, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Professionista con raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto;
- qualora si verificassero da parte del Professionista inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio prestato;
- in caso di apertura di una procedura di fallimento;
- in caso di cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al contratto;
- per interruzione non motivata del servizio;
- per cessazione anticipata del servizio;
- per inadempienze reiterate, nel corso del medesimo anno, per più di tre volte, che l'Amministrazione giudicherà non più sanzionabili tramite penali.

Resta inteso, inoltre, che in deroga all'art. 1495 Codice Civile il termine di decadenza per la denunzia dei vizi è fissato nel più lungo termine di 30 (trenta) giorni.

ART. 11 Recesso

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per motivate ragioni di interesse pubblico previo pagamento delle prestazioni effettuate con preavviso di almeno 2 (due) giorni da comunicarsi con posta elettronica certificata. In tal caso il compenso spettante sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente svolte e debitamente documentate e da calcolarsi al momento della revoca dell'affidamento.

ART. 12 Definizione delle controversie

Per la definizione delle controversie che potessero sorgere relativamente alla esecuzione del presente contratto e che non si possono definire in via amministrativa, il Foro competente è quello di Bologna. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 13 Responsabile del procedimento

Per l'espletamento di tutte le fasi di cui al predente contratto disciplinare dei servizi tecnici in questione l'Affidatario manterrà contatti, informerà e avrà quale referente per l'Amministrazione il Responsabile del Procedimento.

ART. 14 Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati contenuti nel presente contratto disciplinare avverrà esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione vigente. L'Amministrazione informa la Società che la stessa è la titolare del trattamento.
Il Professionista dichiara di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196 del 30/06/03:

- il Comune di Minerbio è titolare del trattamento;
- che il responsabile del trattamento è il Responsabile del 2° Settore "Pianificazione, gestione e sviluppo del territorio" arch. Irene Cavallari;
- che tali dati personali sono raccolti e trattati nell'ambito consentito per lo svolgimento della presente procedura;
- che saranno raccolti con una banca dati eventualmente anche informatizzata;
- che la comunicazione o diffusione dei suddetti dati ad altri Enti pubblici o soggetti privati sarà effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste dalla normativa vigente;
- che all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e che tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Minerbio.

Il professionista dichiara altresì di essere consapevole che la sottoscrizione del presente atto costituisce autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti delle disposizioni riguardanti la trasparenza nelle PP.AA. e in particolare del D.Lgs. n. 33/2013, che reca disposizioni in materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e dell'art. 1 comma 32 della L. 190/2012 che reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

ART. 15 Stipula, registrazione e spese contrattuali

La sottoscrizione del presente atto costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità in esso contenute.
Il presente contratto sarà da registrare solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e sottoposto a registrazione a tassa fissa ex art. 40 del D.P.R. n. 131/1986. Agli effetti della registrazione del presente atto se ne dichiara il valore in € 800,00 (esclusi oneri previdenziali e IVA di Legge).
Le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna eccettuata od esclusa, sono a completo ed esclusivo carico del Professionista, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione.
Il presente contratto disciplinare redatto informa digitale viene letto dalle parti che lo dichiarano conforme alla loro espressa volontà e lo sottoscrivono in segno di completa accettazione.

IL PROFESSIONISTA	L'AMMINISTRAZIONE IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE – SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
Dott. Agr. Alberto Bertini	*Arch. Irene Cavallari*
_____	_____